

N° di Raccolta

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAI VARI SETTORI AZIENDALI”

N° GARA 9052087

CIG LOTTO N. 1 FIRENZE 9776575CE7 - CIG LOTTO N. 2 PISA 9776615DE9 - CIG LOTTO N. 3 SIENA 977664028E

L’anno duemilaventitre (2023) il giorno 20 (venti) del mese di dicembre

TRA

- L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata “Azienda” o “Stazione Appaltante”), con sede legale in Viale Gramsci, 36, Firenze, C.F. n. 94164020482, rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato [REDACTED] e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Servizi Ristorazione e Residenze dell’Azienda, giusto Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 82/23 del 19/06/2023, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto, in virtù del regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera 244 del 4/3/2019;

E

- La Società Selin s.r.l. (di seguito denominata “Operatore economico” o “Appaltatore”), con sede legale in Via A. Caponnetto n. 1 Calenzano (FI), C.F. e P. I.V.A. n. 04408410480, iscritta nel Registro delle Imprese presso

la C.C.I.A.A. di Firenze, rappresentata dal Sig. Bechi Paolo, nato [redacted] domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Appaltatore, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione dirigenziale n. 296 del 03/05/2023 veniva avviata, una procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, per la conclusione di un accordo quadro sensi dell'art. 54 del citato D.Lgs. per l'affidamento del "Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti prodotto dai vari settori aziendali", per la durata di mesi 24, previo avviso per acquisizione di manifestazione di interesse, per un importo complessivo di Euro 130.000,00 oltre I.V.A. di legge, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, suddiviso in tre lotti territoriali (Lotto 1 Firenze, Lotto 2 Pisa, Lotto 3 Siena);
- che con la suddetta Determinazione venivano approvati: l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema del presente Accordo quadro e tutti gli atti della procedura;
- che con Determinazione dirigenziale n. 663/23 del 20/10/2023 si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, i Verbali seguenti: repertorio n. 736 raccolta n. 1933 - repertorio n. 742 raccolta n. 1948 - repertorio n. 751 raccolta n. 1970 delle operazioni, e ad aggiudicare alla Società Selin s.r.l. il servizio in parola;
- che l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell'art.32, c.7 del D.Lgs. 50/2016;
- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia

degli obblighi assunti con il presente Accordo quadro;

- che il Dirigente Dr. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente Accordo quadro ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché l'assenza di convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Operatore Economico ai fini della stipula del presente Accordo quadro;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida alla Società Selin s.r.l. che, nella persona del Sig. Bechi Paolo accetta e si obbliga ad eseguire il "*Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti prodotto dai vari settori aziendali*".

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito indicato Capitolato) che,

firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al presente Accordo quadro quale "Allegato A";

- nell'offerta economica e nel dettaglio economico presentati dall'Operatore Economico in sede di gara, che si intendono parte integrante del presente Accordo quadro, sebbene non materialmente allegati allo stesso.

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, la Società si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto di affidamento previa sottoscrizione di contratti specifici (Lettere/contratto).

La sottoscrizione dell'Accordo quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all'Appaltatore verso l'Azienda che deciderà di disporre affidamenti specifici in favore dello stesso sulla base di insindacabili valutazioni dei propri fabbisogni, entro il termine finale di validità dell'Accordo quadro.

ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo quadro ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi; gli effetti e la durata decorrono dalla data di stipula dello stesso.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 130.000/00 (euro centotrentamila/00) oltre I.V.A. nei termini di legge, quali risorse finanziarie stanziata e da cui attingere fino ad esaurimento della disponibilità, così articolato nei tre lotti previsti:

- Lotto 1 Firenze: € 50.000,00
- Lotto 2 Pisa: € 45.000,00
- Lotto 3 Siena: € 35.000,00.

Ai fini della determinazione dell'importo di affidamento di ciascun

contratto specifico si applicherà il ribasso del 20,00% (venti per cento) offerto dalla Società per tutti e tre i lotti di cui sopra, come risultante dai Modelli di Dettaglio Economico presentati da questa sul sistema START e a cui devono aggiungersi le spese di carico, trasporto e scarico per il conferimento a discarica autorizzata.

L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato e pagherà solo le prestazioni effettivamente affidate mediante i contratti specifici e regolarmente eseguite.

Qualora l'importo massimo contrattualizzato sia raggiunto prima del termine di durata di cui al precedente articolo 2, l'Accordo quadro si intenderà concluso, fatta salva l'eventuale attivazione da parte dell'Azienda dell'incremento del quinto di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

E' facoltà dell'Azienda avvalersi della possibilità di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) D.Lgs. 50/2016 qualora, nel corso del biennio di validità dell'Accordo Quadro, fossero reperiti gli stanziamenti economici per ulteriori prestazioni rientranti nella stessa tipologia di attività che costituiscono oggetto di affidamento, modificando l'importo originario dell'Accordo Quadro di un valore massimo pari al 50% dell'importo originario per ogni lotto in cui è articolato.

Qualora alla scadenza del periodo di efficacia dell'Accordo Quadro l'ammontare di corrispettivo massimo previsto non sia esaurito, la Stazione Appaltante potrà disporre la proroga tecnica dello stesso, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del

D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 – MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO

In relazione alle modifiche dell'Accordo quadro durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica all'Accordo quadro può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente Accordo quadro ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DELL'ACCORDO QUADRO

Ogni comunicazione inerente la gestione dell'Accordo quadro dovrà essere trasmessa tramite PEC.

Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Aggiudicatario: selinfirenze@legalmail.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del c. 1 dell'art. 1 del D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura I.V.A. "Scissione dei pagamenti". La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente articolo e negli altri documenti ivi richiamati.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana - Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: codice univoco ufficio PVBWDD nome ufficio FatturaPA_DSU_FI;
- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: codice univoco ufficio LUB6UB nome ufficio FatturaPA_DSU_PI;
- Fatturazione Elettronica sede di Siena: codice univoco ufficio VNLROD nome ufficio FatturaPA_DSU_SI,

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del relativo codice CIG e la denominazione del Settore e Sede Aziendale in favore del quale è stato effettuato il servizio.

I pagamenti delle prestazioni oggetto dei singoli contratti specifici affidati dall'Azienda nel corso della vigenza dell'Accordo quadro saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e

ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, c. 6 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di gara o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera

successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. Bechi Paolo esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136. L'Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'Appaltatore prende atto dei seguenti codici CIG Lotto n. 1 Firenze 9776575CE7 - CIG Lotto n. 2 Pisa 9776615DE9 - CIG Lotto n. 3 Siena 977664028E. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica

unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. L'Operatore Economico è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

Il presente Accordo quadro non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il divieto in questione si applica anche ai contratti specifici di attuazione dell'Accordo quadro.

ART. 9 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, c. 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla L. 21 febbraio, n. 52, e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle suddette disposizioni come integrate dal presente articolo. L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del relativo codice CIG indicato al precedente articolo 7. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Accordo quadro al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante

atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all'incasso, le costituzioni di mandato, ecc.

ART. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Operatore Economico è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Operatore Economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il Dirigente Responsabile del Contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore Economico, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti

L'Operatore Economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Operatore Economico è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. L'Operatore Economico esonera l'Azienda da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

ART. 11 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito dell'Azienda, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 12 – PENALI E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo e/o la difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto a norma del

presente atto, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, delle penali secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera come di seguito riportato:

- 0,3% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto alla data concordata, fino a 10 giorni di ritardo;
- 0,6% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto alla data concordata, dal 11° al 15° giorno di ritardo;
- 1% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto alla data concordata, dall'16° giorno di ritardo.

Per l'applicazione delle penali suddette si procederà, innanzitutto, alla contestazione a mezzo PEC all'Aggiudicatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del RUP. Entro il termine di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Azienda, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo quadro l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante Garanzia Fideiussoria n. 54 - 44615TO del 22/11/2023 rilasciata da [REDACTED].

[REDACTED] con la quale si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00).

L'importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi dell'art. 103, co. 1 D.Lgs. 50/2016 in ragione del possesso da parte dell'Operatore economico della certificazione attestante il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

L'atto suddetto, completo della suddetta certificazione, è conservato agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali posti a carico dell'Appaltatore.

ART. 14 – RECESSO

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dall'Accordo quadro in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora

per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dall'Accordo quadro.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo quadro sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale.

L'imposta di bollo pari ad Euro 40,00 (Euro quaranta/00) è assolta in modo virtuale dall'Azienda, giusta Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/2017; il relativo importo è posto a carico dell'Operatore economico e regolarmente versato con bonifico bancario del 22/11/2023.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo Accordo quadro si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- nella L.R.T. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente Accordo quadro, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 18 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI

DELL'ART.1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Bechi Paolo dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 10 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 12 – Penali e Risoluzione del contratto; 14 – Recesso; 17 - Foro competente.